



COMUNE DI ALBEROBELLO
Provincia di Bari



COPIA

COMUNE DI ALBEROBELLO

REGOLAMENTO COMUNALE SULL'APPLICAZIONE DELL'I.M.U.
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA



*Approvato Con Delibera Di C.C. N. 12 DEL 21/03/2012 e successivamente
modificato con delibera di C.C. n. 40 del 25/09/2012*

Art. 1

Oggetto e scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento integra le norme di legge che disciplinano l'Imposta Municipale Propria istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23.
2. Con il presente Regolamento viene esercitata la potestà regolamentare attribuita dagli art. 52 e 59 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Alberobello (prov. di Bari).

Art. 2

Presupposto e definizioni

1. Presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di immobili di cui all'art. 2 del D.Lgs. 504/1992, inclusa l'abitazione principale e le sue pertinenze.
2. Per abitazione principale si definisce, ai sensi dell'art. 13, c. 2 , D.L. 201/2011 conv. L. n. 214/2011, l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
3. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Art. 3

Base imponibile ed aliquote

1. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D. Lgs 504/92 e dell'art. 13, commi 4 e 5 del D.L. n. 201/2011 conv. L. n. 214/2011.

2. Le aliquote e le detrazioni, nei limiti di quanto definito nell'art. 13, commi 6, 7, 8, 9, 9bis e 10, D. L. n. 201/2011 conv. L. 214/2011, sono determinate con delibera di C.C. adottata annualmente entro il termine di approvazione del bilancio di previsione.

Art. 4

Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta le fattispecie disciplinate dall'art. 9, comma 8, del Decreto Legislativo n. 23/2011.
2. Ai sensi dell'art. 7, lett. h), D.Lgs. 504/92, applicabile in materia di imposta municipale propria come previsto dall'art. 9, comma 8, D.Lgs. 23/2011, i terreni agricoli del Comune di Alberobello sono esenti.

Art. 5

Agevolazioni

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 10, D.L. 201/2011 conv. L. n. 214/2011, l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano nei seguenti casi:
 - a) l'abitazione e relativa pertinenza oggetto di assegnazione ad uno dei due coniugi a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, purchè il coniuge non assegnatario non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso Comune ove è ubicata la casa coniugale. In caso di contitolarità la detrazione prevista è rapportata, per tutti i contitolari, alla quota di possesso.
 - b) quando il soggetto passivo è anziano o disabile, che ha acquisito la residenza in istituti di ricovero sanitari, a seguito di ricovero permanente e a condizione che l'immobile non sia oggetto di contratto di locazione.
2. La sola detrazione di cui al comma precedente si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (art. 8, comma 4, D.Lgs. 504/92).
3. Ai fini dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile nella fattispecie di fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, tali

si intendono i fabbricati o le unità immobiliari che presentano le seguenti caratteristiche:

- a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possono costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possono costituire pericolo o possono presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
- d) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, etc.).

Art. 6

Versamenti ed interessi

1. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 esclusivamente mediante utilizzo del Modello F24.
2. Ai sensi del vigente Regolamento comunale generale delle entrate, non si è tenuti al versamento qualora l'imposta è inferiore a €5,00.
3. A decorrere dal 1° dicembre 2012 il versamento potrà anche essere effettuato tramite apposito bollettino postale.

Art. 6 bis

Dichiarazione

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello che sarà approvato con apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili, per le variazioni avvenute entro la data del 31.12.2011.
3. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012, salvo diversa scadenza determinata dal suddetto decreto.

Art. 7

Accertamenti, riscossione coattiva, rimborsi, contenzioso

1. Per l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano gli artt. 10, comma 6, e 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del D.Lgs. 504/92 e l'art. 1, commi da 161 a 170, della legge n. 296/2006.
2. La misura degli interessi e le modalità di compensazione dell'imposta vengono definite nel vigente Regolamento comunale generale delle entrate.¹

Art. 8

Istituti deflattivi del contenzioso

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera m, del D.Lgs 446/97 e dell'art. 9, comma 5, del D.Lgs 23/2011 si applica all'Imposta Municipale Propria l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 218/1997.
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dal D.Lgs 218/1997.

Art. 9

Disposizioni finali

1. È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.

¹ ART. 21 bis – Interessi

1. Dall'01/01/2007 la misura degli interessi maturati sulle somme a credito e a debito è determinata applicando il tasso di interesse legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
3. Gli interessi che spettano al contribuente per le somme ad esso dovute maturano dal giorno dell'eseguito versamento (art. 1, c. 165, legge 27 dicembre 2006, n. 296).

ART. 21 ter – Compensazione

1. I contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al Comune a titolo di tributi locali. La compensazione dovrà essere comunicata all'ufficio tributi entro i termini di scadenza del pagamento (art. 1, c. 167, legge 27 dicembre 2006, n. 296).
2. Non è ammessa la compensazione per somme dovute al Comune a seguito di avviso di accertamento.
3. E' ammessa esclusivamente la compensazione tra somme a credito e a debito relativamente allo stesso tributo.
- 4.